

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01987/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2019, proposto da
Angelo Vincenzo Sposato, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Marini
Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asp Cosenza, Regione Calabria non costituiti in giudizio;

nei confronti

Arturo Intrieri non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione prot. n. 931 del 31/10/2019, pubblicata in pari data, emessa
dall'Asp di Cosenza, con cui veniva revocata la delibera n. 1670 del 5/9/2017 di
indizione del concorso pubblico per operatore tecnico specializzato – autista di
autoambulanza, categoria BS e disposto l'utilizzo della graduatoria dell'Asp di
Crotone;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, con riferimento ai soggetti risultati idonei nella graduatoria dell'Asp di Crotone, di cui è statuito l'utilizzo, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 7 luglio 2020.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 3 marzo 2020.

Il Presidente
Nicola Durante

IL SEGRETARIO